



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Statale

“R. Guarini”

Piazza Manzoni - 83036 Mirabella Eclano (AV)

☎ 0825/447061



Codice Meccanografico: AVIC87000C



Codice Fiscale: 90014710645

Codice Univoco: UFMERO



REGOLAMENTO

BULLISMO E CYBERBULLISMO



Sommario

1. IL VALORE DI QUESTO REGOLAMENTO	p. 3
2. CHE COS'E' IL BULLISMO?	p. 4
3. CHE COS'E' IL CYBERBULLISMO?	p. 5
4. RIFERIMENTI LEGISLATIVI	p. 7
5. RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE	p. 8
6. L'INTERVENTO DELLA SCUOLA IN CASI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO	p.10
7. SCHEMA DELLE PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO O CYBERBULLISMO	p. 12
8. CONCLUSIONI	p. 17
9. ALLEGATO: MODULO SEGNALAZIONE ATTI BULLISMO/ CYBERBULLISMO A SCUOLA	p. 18

1. IL VALORE DI QUESTO REGOLAMENTO

La realtà del bullismo è largamente diffusa nel mondo della scuola, anche se talvolta sottovalutata o addirittura sottaciuta. Il bullismo è un fenomeno prevalentemente sociale, legato a gruppi e a culture di riferimento, ragion per cui affrontare il bullismo significa lavorare sui gruppi, sulle culture e sui contesti in cui i singoli casi hanno avuto origine. È importante che, in via educativa e preventiva, all'interno dell'Istituto si possa intervenire con urgenza per migliorare il clima relazionale che è il presupposto di ogni azione formativa efficace. Essere rispettati è un diritto, rispettare gli altri è un valore e un dovere che gli alunni e gli studenti dovrebbero acquisire nel corso della loro esperienza scolastica. Per tale ragione, la scuola punta alla costruzione di un'etica civile e di convivenza grazie alla quale ogni ragazzo/ragazza conosca e comprenda il significato delle parole dignità, riconoscimento, rispetto, valorizzazione. Il bullismo e il cyberbullismo, quest'ultimo inteso come estensione del comportamento perpetrato attraverso la rete, sono fenomeni complessi che, nelle loro espressioni lievi, possono essere frutto di incomprensione sociale e di scarsa consapevolezza del proprio comportamento da parte di bambini e ragazzi, ma che possono avere, come spesso accade, rilevanza penale. La prima azione di contrasto al bullismo e al cyberbullismo è la cura della relazione con l'Altro, estesa a ogni soggetto della comunità educante, accompagnata da una riflessione costante su ogni forma di discriminazione, attraverso la valorizzazione delle differenze e il coinvolgimento in progetti e percorsi collettivi di ricerca e di dialogo con il territorio¹. È indispensabile che l'istituzione scolastica, le famiglie e gli studenti stessi, con l'obiettivo primario di accrescere il senso della legalità e della responsabilità, conoscano insidie e pericoli insiti nel mondo digitale e virtuale.

L'Obiettivo di questo regolamento è quello di orientare la Scuola nell'individuazione e prevenzione dei comportamenti devianti. Il regolamento intende offrire indicazioni chiare ed operative per raggiungere azioni per contrastare tale fenomeno, considerando come principio fondamentale che tutti i soggetti (docenti, studenti, genitori e personale della scuola) sono interessati e chiamati come persone responsabili ad operare in sinergia. L'istituto Comprensivo *R. Guarini* nel tangibile impegno di contrasto del bullismo e del cyber-bullismo, attiverà adeguate azioni di carattere informativo ed educativo, di prevenzione e di intervento che coinvolgano i docenti e il personale della scuola, gli studenti e le famiglie, avendo cura di predisporre misure di sostegno e di rieducazione delle persone coinvolte, avvalendosi anche del supporto dei servizi del territorio. Difatti il Patto Educativo di Corresponsabilità e il seguente **Regolamento sul bullismo e il cyber bullismo** sono strumenti ed espressioni di tale volontà. In particolare, questo Regolamento risponde alle *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo* delineate dalla **Legge del 29 maggio 2017, n. 71**, entrata in vigore il 18 giugno 2017 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 giugno 2017.

¹ LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo . Ministero dell'Istruzione.

2. CHE COS'E' IL BULLISMO?

Per **bullismo** si intendono tutte quelle azioni di prevaricazione e sopruso, reiterate nel tempo, messe in atto da parte di un bambino/adolescente, definito “bullo” (o da parte di un gruppo), nei confronti di un altro bambino/adolescente percepito come più debole, cioè la “vittima”.

Non è scherzo, non è gioco, non è litigio, non è una bravata.

Il fenomeno non si riferisce ad un singolo evento, ma ad una serie di comportamenti ripetuti, (singolarmente o all'interno di un gruppo), da parte di qualcuno che fa o dice cose per avere potere su un'altra persona. Nel bullismo identifichiamo le figure e i comportamenti del **bullo**, quelli della **vittima** e anche di chi assiste, gli **osservatori**.

Il bullo è, in genere, più forte e più popolare della media dei coetanei, ha un forte bisogno di potere e di autoaffermazione, ha difficoltà nell'autocontrollo e nel rispettare le regole; è spesso aggressivo non solo verso i coetanei, ma anche verso gli adulti (genitori e insegnanti); considera la violenza come un mezzo per ottenere vantaggi ed acquisire prestigio; ha scarsa consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni e non mostra sensi di colpa. Il comportamento del bullo è spesso rafforzato dal gruppo dei **bulli gregari** (o bulli passivi), che offrono il loro sostegno al bullo anche senza intervenire direttamente.

La **vittima passiva** subisce prepotenze spesso legate ad una sua caratteristica particolare rispetto al gruppo (es. l'aspetto fisico, la religione, l'orientamento sessuale, la provenienza sociale...); è più debole rispetto ai coetanei e al bullo in particolare, è ansiosa ed insicura, ha una bassa autostima. A scuola è spesso sola, isolata dal gruppo di coetanei e difficilmente riesce a farsi degli amici. Spesso nega l'esistenza del problema e finisce per accettare passivamente quanto le accade.

Esiste anche la **vittima provocatrice** che si riconosce perché richiede l'attenzione o l'interesse del bullo attraverso comportamenti fastidiosi o provocatori e spesso viene trattata negativamente dall'intero gruppo.

Spesso gli episodi di bullismo avvengono in presenza del gruppo di coetanei (**gli osservatori**), i quali nella maggior parte dei casi non intervengono, per la paura di diventare nuove vittime del bullo o per semplice indifferenza.

Affinché si possa parlare di bullismo, dobbiamo rilevare i seguenti requisiti:

- ✓ **i protagonisti** sono **bambini o ragazzi** che condividono lo stesso contesto, più comunemente la scuola;
- ✓ **l'intenzionalità**: le prepotenze, le molestie o le aggressioni messe in atto dal bullo sono intenzionali al fine di acquisire vantaggi (estorcere favori o denaro, acquisire prestigio e/o gratificazione);

- ✓ **la pianificazione:** il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi ed isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni e aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta;
- ✓ **la persistenza nel tempo:** le azioni dei bulli durano nel tempo, per settimane, mesi o anni e sono ripetute;
- ✓ **l'asimmetria nella relazione,** cioè uno squilibrio di potere tra chi compie l'azione e chi la subisce, ad esempio per ragioni di età, di forza, di genere e per la popolarità che il bullo ha nel gruppo dei suoi coetanei;
- ✓ **l'incapacità della vittima di difendersi:** è isolata e ha paura di denunciare gli episodi di bullismo perché teme vendette e ritorsioni;
- ✓ **la rigidità,** i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati;
- ✓ **la paura,** sia la vittima sia i compagni che assistono hanno paura, temono che parlando con l'adulto la situazione possa peggiorare, andando incontro ad ulteriori ritorsioni. Si preferisce pertanto subire in silenzio sperando che tutto passi.

In base a queste dimensioni, il fenomeno può assumere forme differenti:

- ✓ **bullismo diretto:** comprende attacchi espliciti nei confronti della vittima e può essere di tipo *fisico o verbale* (calci, pugni, furti di oggetti, derisione, critica, provocazione, svalutazione, umiliazione, accuse, ecc. con l'intenzione di creare forte disagio alla vittima, ferendola nei sentimenti, *bullismo psicologico*); danneggiamento di materiali, estorsione di denaro (*bullismo strumentale*);
- ✓ **bullismo indiretto:** danneggia la vittima nelle sue relazioni con le altre persone, attraverso l'esclusione dal gruppo, l'isolamento, la diffusione di pettegolezzi e calunnie sul suo conto (*bullismo sociale*), rottura dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima (*bullismo manipolativo*).

3. CHE COS'E' IL CYBERBULLISMO?

Il cyberbullismo è una forma di prepotenza virtuale messa in atto attraverso l'uso di Internet e delle tecnologie digitali. Spesso i termini bullismo e cyberbullismo vengono usati impropriamente e si riconducono ad essi i più svariati episodi di violenza o offese fra ragazzi/e. Bullismo e cyberbullismo hanno, però, connotati ben precisi e non vanno confusi con altre problematiche del mondo giovanile.

Il termine cyberbullismo viene coniato dall'educatore canadese Bill Belsey nel 2002, ma una prima vera definizione del fenomeno viene elaborata solo qualche anno dopo. Nel 2006 Smith e collaboratori definirono il cyberbullismo come:

Un atto aggressivo e intenzionale perpetrato da un individuo o da un gruppo, attraverso l'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, in modo ripetuto e continuato nel tempo, contro una vittima che non può facilmente difendersi (in Smith P.K., Mahdavi J., Carvalho C., e Tippet N., An investigation into cyberbullying, its forms, awareness and impact, and the relationship between age and gender in cyberbullying. A Report to the Anti-Bullying Alliance, 2006, p.6).

Un'altra definizione di cyberbullismo è quella che ci fornisce la Legge Ferrara, ovvero la l. 71/2017 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo". Il testo definisce il cyberbullismo:

Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo (Art. 1- Comma 2).

Gli atti di cyberbullismo sono divisi in due grandi gruppi:

1. **cyberbullismo diretto:** il bullo utilizza strumenti di messaggistica istantanea (es. sms, mms) che hanno un effetto immediato sulla vittima, poiché diretti esclusivamente a lei.
2. **cyberbullismo indiretto:** il bullo fa uso di spazi pubblici della Rete (es. social network, blog, forum) per diffondere contenuti dannosi e diffamatori per la vittima. Tali contenuti possono diventare virali e quindi più pericolosi per la vittima anche da un punto di vista psicologico.

È molto importante sottolineare come il cyberbullismo non sia una problematica che riguarda unicamente vittima e cyberbullo. È un fenomeno sociale e di gruppo. Infatti, centrale è il ruolo delle agenzie educative e di socializzazione (formali e informali) più importanti per gli adolescenti: la famiglia, la scuola, i media, le tecnologie digitali e il gruppo dei pari.

Questa forma di bullismo (**bullismo elettronico**) esercitata a distanza attraverso strumenti informatici (*e-mail, sms, whatsapp, chat, blog, siti internet, immagini o video diffusi in rete...*), si traduce in numerose forme di aggressione e molestie, sovente accompagnate dall'anonimato ed accresciute dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza.

Ci sono alcune particolari caratteristiche che differenziano il cyber bullismo dal bullismo tradizionale:

- **l'anonimato:** spesso il bullo si nasconde dietro nomi falsi, un nickname, pensando di non poter essere scoperto;
- **assenza di relazione** tra vittima e bullo: per chi subisce le molestie è ancora più difficile difendersi, perché molto spesso le vittime non riescono neppure a individuare chi è il bullo;
- **manca di feedback emotivo:** il cyberbullo, non vedendo le reazioni della vittima ai suoi comportamenti, non è mai totalmente consapevole del danno che arreca, questo lo rende più disinibito e abbassa i livelli di autocontrollo;
- **spettatori infiniti:** le persone che possono assistere ad episodi di cyberbullismo sono potenzialmente illimitate. La diffusione in rete è incontrollabile e non avviene con un gruppo di persone definito.

Rientrano nel cyber bullismo le seguenti situazioni:

- **Flaming:** litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- **Harassment:** molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi;
- **Cyberstalking:** invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- **Denigrazione:** pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet... di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
- **Outing estorto:** registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato-creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico;
- **Impersonificazione:** insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
- **Esclusione:** estromissione intenzionale dall'attività on line;
- **Sexting:** invio di messaggi via smartphone e internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

4. RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;
- Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “*Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo*”;
- direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “*Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti*”;
- direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “*Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali*”;
- direttiva MIUR n.1455/06;
- D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “*Statuto delle studentesse e degli studenti*” e “*Patto di Corresponsabilità*”;
- linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- artt. 581-582-595-610-612-635 (ed altre fattispecie) del Codice Penale;
- artt. 2043-2046-2047-2048-2051 del Codice Civile;
- artt. 331-332-333 del Codice di Procedura Penale;
- legge 29 maggio 2017, n. 71, “*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo*”;

➤ nuove Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo. MIUR, ottobre 2017.

Fonte: <https://www.miur.gov.it/bullismo-e-cyberbullismo>

5. RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- individua attraverso il Collegio dei Docenti, un referente del bullismo e cyber bullismo e un'equipe antibullismo da esso coordinata;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e Ata;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.
- salvo che il fatto non costituisca reato, se viene informato di atti di cyberbullismo, tempestivamente convoca i genitori/tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo;

IL REFERENTE DEL "BULLISMO E CYBERBULLISMO"

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina, con il supporto dell'equipe antibullismo, le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, ... per realizzare un progetto di prevenzione;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la "Safer Internet Day".

IL COLLEGIO DOCENTI

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

IL TEAM DOCENTI / IL CONSIGLIO DI CLASSE

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.
- monitora le situazioni problematiche e la valutazione degli interventi attuati sia nei confronti del bullo/cyberbullo, sia nei confronti della vittima nonché gli interventi di prevenzione effettuati sul gruppo classe.

IL DOCENTE

- educa gli alunni all'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, alla trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- intraprende azioni congruenti con i propri alunni, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.
- segnala al Dirigente Scolastico e alle autorità competenti, alle famiglie, i casi di bullismo e cyberbullismo di cui viene a conoscenza, anche se messi in atto al di fuori dell'orario Scolastico
- supporta lo studente e la famiglia della vittima nell'affrontare la problematica, dedicando spazi di ascolto e accoglienza

I GENITORI

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se il proprio figlio, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;

- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

GLI ALUNNI

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;
- possono operare come tutor per altri studenti;
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni attraverso i social e gli strumenti digitali e non, che inviano;
- non utilizzano durante le lezioni o le attività didattiche in genere cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente;
- rispettano il divieto di acquisire durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche e previo consenso del docente;
- sono consapevoli che la divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- segnalano a genitori ed insegnanti episodi di bullismo e cyberbullismo di cui fossero vittime o testimoni;
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal patto di corresponsabilità che hanno debitamente sottoscritto.

6. L'INTERVENTO DELLA SCUOLA IN CASI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO

Poiché la scuola può e deve creare una cultura che protegga e sostenga una alleanza comune contro ogni forma di violenza e alla luce di quanto detto sopra, **l'Istituto si impegna ad attivare una serie di azioni** di carattere informativo e formativo per i docenti e gli studenti, di carattere preventivo (per tutti gli studenti) e riparatorio a tutela ed educazione nei confronti degli studenti coinvolti sia nella posizione di vittima sia in quella di responsabili, di sostegno e collaborazione alle famiglie. Con tali azioni la scuola vuole:

- ✓ Prevenire qualsiasi forma di violenza educando gli studenti al rispetto e alla collaborazione, sviluppandone l'assertività e la capacità di segnalare ogni forma di prevaricazione on line e off line;
- ✓ responsabilizzare il bullo o i bulli rispetto a quello che ha o che hanno fatto;
- ✓ interrompere/alleviare la sofferenza della vittima;
- ✓ mostrare a tutti gli altri studenti che atti di bullismo non vengono accettati nella scuola e che non vengono lasciati accadere senza intervenire;
- ✓ mostrare ai genitori delle vittime, e più in generale ai genitori di tutti gli studenti della scuola, che la scuola sa cosa fare per la gestione di casi del genere.

L'atto di bullismo può violare sia la legge penale, sia quella civile, quindi può dar vita a due processi, l'uno penale e l'altro civile.

Se il minore non ha compiuto i 14 anni, non risponde penalmente per l'evento, ma i genitori saranno tenuti al risarcimento del danno, per presunta "culpa in educando", così come previsto dal codice civile per i fatti commessi dal figlio. Non c'è responsabilità penale dei genitori, perché la responsabilità penale è personale.

Dai 14 ai 18 anni, i ragazzi possono essere direttamente responsabili penalmente delle loro azioni, qualora un Giudice Minorile li valuti come sufficientemente maturi per esprimere una capacità di intendere e di volere assimilabile a quella adulta.

Ai sensi della formulazione della Legge n. 26 aprile 1990 n. 86, **la qualità di pubblico ufficiale va attribuita a tutti gli insegnanti di scuole statali e paritarie**, in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi. In relazione alla qualità di pubblico ufficiale **l'insegnante ha l'obbligo di riferire eventuali fatti reato in danno o ad opera di minori**.

La scuola adotta sanzioni disciplinari che sono conseguenze dell'atto di bullismo o di cyberbullismo e riflettono la gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che il bullismo ed il cyberbullismo **non sono in nessun caso accettati**.

Il provvedimento disciplinare non dovrà essere punitivo ma dovrà tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente e al rafforzamento del senso di responsabilità dello studente, nonché al ripristino di corretti rapporti all'interno della comunità scolastica, attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica, in stretta collaborazione con la famiglia o i tutori degli alunni. In questa fase è determinante la collaborazione con i genitori.

La sanzione sarà: comminata allo studente come conseguenza dell'atto di bullismo/cyberbullismo messo in atto (= personalizzata), proporzionata all'infrazione e "riparatoria", temporanea e ispirata al principio di gradualità. Inoltre terrà conto della situazione personale dello studente e della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.



7. SCHEMA DELLE PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO O CYBERBULLISMO

Quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo o cyberbullismo ne consegue l'informazione immediata al Dirigente Scolastico.

Ai fenomeni di bullismo o cyber bullismo, è spesso collegata la commissione di veri e propri reati procedibili d'ufficio (es. *minaccia, lesione personale, stalking/atti persecutori, istigazione al suicidio, estorsione, violenza privata, sostituzione di persona, prostituzione minorile, delitti "sessuali"*) dei quali il Dirigente Scolastico non può omettere denuncia all'Autorità Giudiziaria.

PRIMA FASE: analisi e valutazione dei fatti

Soggetto responsabile: coordinatore di classe/insegnante di classe.

Altri soggetti coinvolti: Referente Bullismo/Cyberbullismo, eventuali altri educatori:

- raccolta di informazioni sull'accaduto;
- interviste e colloqui agli attori principali, ai singoli, al gruppo; vengono raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista. In questa fase è *importante astenersi dal formulare giudizi*; è piuttosto necessario *creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto* che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni; l'adulto è un mediatore in un contesto neutro;
- raccolta di prove e documenti: quando è successo, dove, con quali modalità;
- comunicazione al Dirigente Scolastico (sia telefonicamente sia in forma scritta).

SECONDA FASE: risultati sui fatti oggetto di indagine

Se i fatti sono confermati ed esistono prove oggettive:

- si apre un protocollo con uso di apposita modulistica; vengono stabilite le azioni da intraprendere, evitando il rischio di inquinamento delle prove.
- se i fatti non sono configurabili come bullismo e cyber bullismo:
- non si ritiene di intervenire in modo specifico; prosegue il compito educativo.

TERZA FASE: azioni e provvedimenti

- Supporto e protezione alla vittima; evitare che la vittima si senta responsabile;
- Comunicazione alla famiglia della vittima (convocazione) e supporto nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (educatori, altri...);
- Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione); il DS valuterà che non ci sia rischio di inquinamento delle prove;
- Convocazione straordinaria del Consiglio di interclasse o classe;
- Lettera di comunicazione formale all'alunno ed ai genitori del bullo/cyberbullo;
- Scelta dell'opportuno ammonimento al bullo/cyberbullo;

- Valutazione di un intervento personalizzato o obiettivi: sviluppo dell'empatia, dell'autocontrollo, aumento della positività, evidenza delle conseguenze di ogni comportamento, sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione;
- Valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità: o sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche; o imposizione al bullo/cyberbullo di svolgimento di azioni positive (per es. lettera di scuse a vittima e famiglia);
- nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d'Ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete internet nei confronti di altro minorenne, è **possibile rivolgere** al questore, autorità provinciale di pubblica Sicurezza, **un'istanza di ammonimento nei confronti del minore, se ultraquattordicenne**, autore della condotta molesta (punto 5 Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo, ottobre 2017). L'ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti. Qualora l'istanza sia considerata fondata, il Questore convocherà il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente varieranno in base ai casi;
- in caso di reato, avvio della procedura giudiziaria (**solo per soggetti ultra quattordicenni**): denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (questura, carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale e segnalazione al Garante dei minori della Regione Umbria;
- Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti, si procederà alla segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

NB. *Ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro 24 ore il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore. Il Garante ha pubblicato nel proprio sito il modello per la segnalazione e/o reclamo in materia di cyberbullismo da inviare a: cyberbullismo@gpdp.it.*

Un comportamento che di solito potrebbe essere considerato non grave, diviene GRAVE quando commesso o diffuso attraverso l'uso di smartphone e tablet sulla rete internet. Il potenziale lesivo di insulti, atti di esclusione, danneggiamenti, discriminazioni può essere aumentato in modo sostanziale dalla diffusione via web poiché comporta un'automatica potenziale condivisione globale delle stesse.

INFRAZIONE COMPORTAMENTI SANZIONABILI	SANZIONE	AZIONE DI RESPONSABILIZZAZIONE	ORGANO COMPETENTE A EROGARE LA SANZIONE
✚ Mancanza di rispetto verso i compagni e il personale scolastico. ✚ Espressioni volgari, insulti, termini volgari e gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui; atti o parole che consapevolmente tendono ad emarginare altri studenti, a deriderli e ad escluderli. ✚ Ricorso alla violenza all'interno di una discussione/atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui; propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone.	1. Richiamo verbale. 2. Comunicazione scritta nel libretto/diario personale e annotazione nel registro di classe. 3. Convocazione genitori. 4. Riflessione individuale/collettiva scritta da consegnare al Dirigente Scolastico. 5. Esclusione dalle attività programmate (gite, uscite...)	✓ Rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto. ✓ Dialogo educativo con il bullo per aumentare empatia, autocontrollo; sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione; comprensione delle conseguenze di ogni comportamento e delle responsabilità personali. ✓ Atti di giustizia riparatoria: • scuse (scritte) alla vittima e alla famiglia da parte del bullo • compiti/lavori personalizzati a vantaggio della comunità scolastica	Docente Consiglio di classe Dirigente Scolastico
✚ Utilizzo di dispositivi non pertinenti alle attività didattiche (cellulari, o altri dispositivi elettronici) per la realizzazione, pubblicazione, e/o condivisione in rete di foto, video, audio, messaggi (whatsapp, ecc.) di vita scolastica o privata che violino la privacy e la dignità delle persone.	1. Comunicazione scritta nel libretto/diario personale e annotazione nel registro di classe. 2. Convocazione dei genitori. 3. Presa in custodia del materiale che verrà restituito solo ai genitori in orario di apertura della segreteria o nelle modalità indicate dalla scuola, in caso di ritiro del cellulare, lo stesso deve essere spento dall'alunno. Se non si riesce a contattare i genitori prima della fine delle lezioni, il cellulare deve essere restituito all'alunno poco	✓ Rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto. ✓ Dialogo educativo con il bullo per aumentare empatia, autocontrollo; sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione; comprensione delle conseguenze di ogni comportamento e delle responsabilità personali. ✓ Atti di giustizia riparatoria: - scuse (scritte) alla vittima e alla famiglia da parte del bullo	Docente Consiglio di classe Dirigente Scolastico Consiglio di Istituto

	prima dell'uscita dalla scuola. In tal caso i genitori dovranno essere convocati per un colloquio. 4. Esclusione dalle attività programmate (gite, uscite...). 5. Sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni, con l'obbligo di frequenza. 6. Allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato conclusivo (disposto nei casi di recidiva, di violazione grave o comunque connotata da una particolare gravità).	- compiti/lavori personalizzati a vantaggio della comunità scolastica ✓ Per i tutori: incontri formativi e informativi ✓ Segnalazione e interventi con i servizi sociali ✓ Segnalazione alle autorità giudiziarie.	
🚩 Possesso di oggetti pericolosi (accendini, petardi, spray urticanti ecc); Danni alle cose e/o sottrazione di materiali e beni della scuola del personale e dei compagni; Offesa al decoro degli spazi e delle attrezzature (inutilizzo dei cestini, incuria dei banchi e degli spazi interni ed esterni, produzione di scritte, ecc....).	1. Annotazione nel libretto/diario personale e nel registro di classe. 2. Convocazione genitori. 3. Risarcimento del danno materiale o riparazione e ripristino generale. 4. Riflessione individuale/collettiva scritta da consegnare al Dirigente Scolastico. 5. Esclusione dalle attività programmate (gite, uscite...). 6. Inserimento in gruppi di attività utili alla comunità scolastica. 7. Sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni con l'obbligo di frequenza. 8. Allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato conclusivo (disposto nei casi di recidiva, di violazione grave o comunque connotata da una particolare gravità).	✓ Rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto. ✓ Dialogo educativo con il bullo per aumentare empatia, autocontrollo; sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione; comprensione delle conseguenze di ogni comportamento e delle responsabilità personali. ✓ Atti di giustizia riparatoria: - scuse (scritte) alla vittima e alla famiglia da parte del bullo - compiti/lavori personalizzati a vantaggio della comunità scolastica ✓ Per i tutori: incontri formativi e informativi	Docente Dirigente Scolastico Consiglio di Classe Consiglio di Classe allargato Consiglio di Istituto

🚩 Minacce e offese, discriminazioni culturali, etniche, religiose, espressioni blasfeme, violenze fisiche e psicologiche anche attraverso social network o altri mezzi di comunicazione.	1. Annotazione nel libretto/diario personale e nel registro di classe. 2. Convocazione genitori. 3. Sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni con l'obbligo di frequenza. 4. In casi molto gravi sospensione dalle lezioni per un periodo superiore a quindici giorni. 5. Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni o esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato conclusivo (disposto nei casi di recidiva, di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità, tale da ingenerare un elevato allarme sociale).	✓ Rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto. ✓ Dialogo educativo con il bullo per aumentare empatia, autocontrollo; sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione; comprensione delle conseguenze di ogni comportamento e delle responsabilità personali. ✓ Atti di giustizia riparatoria: - scuse (scritte) alla vittima e alla famiglia da parte del bullo - compiti/lavori personalizzati a vantaggio della comunità scolastica ✓ Per i tutori: incontri formativi e informativi ✓ Segnalazione e interventi con i servizi sociali ✓ Segnalazione alle autorità giudiziarie.	Docente Dirigente Scolastico Consiglio di Classe Consiglio di Classe allargato Consiglio di Istituto
🚩 Aggressioni fisiche, verbali e/o scritte ai docenti, al Dirigente, al personale ATA e agli studenti	1. Convocazione genitori. 2. Sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni con l'obbligo di frequenza. 3. In casi molto gravi sospensione dalle lezioni per un periodo superiore a quindici giorni. 4. Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni o esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato conclusivo (disposto nei casi di recidiva, di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità, tale da ingenerare un elevato allarme sociale).	✓ Rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto. ✓ Dialogo educativo con il bullo per aumentare empatia, autocontrollo; sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione; comprensione delle conseguenze di ogni comportamento e delle responsabilità personali. ✓ Atti di giustizia riparatoria: - scuse (scritte) alla vittima e alla famiglia da parte del bullo	Docente Dirigente Scolastico Consiglio di Classe Consiglio di Classe allargato Consiglio di Istituto

		- compiti/lavori personalizzati a vantaggio della comunità scolastica ✓ Per i tutori: incontri formativi e informativi. ✓ Segnalazione alle autorità giudiziarie.	
--	--	--	--

QUARTA FASE: percorso educativo e monitoraggio

I docenti di classe e gli altri soggetti coinvolti:

- sulla base delle informazioni raccolte il team delineerà **il livello di priorità** dell'intervento e definirà le azioni da intraprendere, come da tabella².
- si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto;
- provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del bullo/cyberbullo, sia nei confronti della vittima.

Livello di rischio di bullismo e di vittimizzazione	Livello sistematico di bullismo e vittimizzazione	Livello di emergenza di bullismo e vittimizzazione
Codice verde	Codice giallo	Codice rosso
Situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe	Interventi indicati e strutturati a scuola e in sequenza coinvolgimento della rete dei servizi se non ci sono risultati	Interventi di emergenza con supporto della rete dei servizi

8. CONCLUSIONI

Il presente Regolamento sul bullismo e il cyberbullismo è solo una delle azioni del processo antibullismo che il nostro Istituto Statale Comprensivo "R. Guarini" ha messo in atto.

Siamo consapevoli che per avere successo una politica antibullismo deve intervenire su tutte le dimensioni della vita scolastica, da quella culturale e pedagogica, a quella normativa e organizzativa e svilupparsi in un contesto di valori condivisi tra insegnanti, studenti e famiglie.

² La tabella utilizza come fonte i dati forniti dalla Piattaforma ELISA MIUR-UNIFI per la prevenzione al bullismo e al Cyberbullismo.

ALLEGATO

MODULO SEGNALEZIONE ATTI BULLISMO/CYBERBULLISMO A SCUOLA

SCHEDA DI PRIMA SEGNALEZIONE

PREPOTENZE, BULLISMO, CYBERBULLISMO

1. Nome e cognome di chi compila la scheda: _____

Data: _____ Plesso: _____

Classe: _____

2. Chi fa la segnalazione è:

- ☐ la vittima
- ☐ un compagno
- ☐ madre/padre della vittima
- ☐ insegnante
- ☐ altro _____

3. Data dell'episodio: _____

4. Persone coinvolte nell'episodio

- ☐ Vittima: _____
- ☐ Classe: _____
- ☐ Altre vittime: _____
- ☐ Classe: _____
- ☐ Altre vittime: _____
- ☐ Classe: _____
- ☐ Prepotente: _____
- ☐ Classe: _____

5. Che tipo di prepotenze sono accadute?

- ☐ prepotenze, minacce verbali, insulti o di altro tipo;
- ☐ diffusione di dicerie, esclusione dal gruppo di pari;
- ☐ pressioni;

- ☐ aggressione;
- ☐ molestia;
- ☐ ricatto;
- ☐ ingiuria;
- ☐ denigrazione (pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali blog, newsgroup, messaggistica immediata, profili social network, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori);
- ☐ diffamazione;
- ☐ flaming (litigi on line con uso di linguaggio violento e volgare);
- ☐ cyberstalking;
- ☐ esclusione (estromissione intenzionale dall'attività on line);
- ☐ sexting (invio di messaggi via smartphone o internet, corredati da immagini a sfondo sessuali) ;
- ☐ furto d'identità (es: qualcuno finge di essere sui social network, rubando le password e utilizzato l'account sui social network, ecc.);
- ☐ alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali (es: qualcuno ha ottenuto e diffuso immagini, video o informazioni che mi riguardano senza che io volessi, ecc.) ;
- ☐ qualcuno ha diffuso online dati e informazioni (video, foto, post, ecc.) per attaccare o ridicolizzare una persona, i suoi amici e i suoi parenti.
- ☐ altro

Dare esempi concreti degli episodi

6. Quante volte sono accaduti gli episodi? Dove? _____

7. Sono stati riferiti o riscontrati degli altri episodi precedenti e discriminatori di bullismo in classe? _____

8. Altro da segnalare o aggiungere _____
